



Notaio Lorenzo Celli

Repertorio n. 2061

Raccolta n. 1363

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI S.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di gennaio
28/1/2021

alle ore nove e quaranta.

In San Giovanni Lupatoto, nel mio studio in Via Cieca Fossa
Sagramosa n. 14.

Innanzitutto a me Dott. LORENZO CELLI, notaio in San Giovanni Lu-
patoto, iscritto nel Ruolo del Collegio del Distretto Notari-
le di Verona,

E' PRESENTE IL SIGNOR:

- **VANTINI MARCO**, nato a Verona (VR) il 25 luglio 1975, domi-
ciliato, in qualifica, ove appresso, il quale dichiara di in-
tervenire al presente atto nella sua qualità di Amministrato-
re Unico della "SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE S.P.A., IN SI-
GLIA SO.LO.RI S.P.A.", con sede in Verona (VR), Vicolo Volto
Cittadella n. 4, capitale sociale Euro 500.000,00, i.v., sud-
diviso in numero 1.000 azioni ordinarie del valore di euro
500 ciascuna, numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Verona e Codice fiscale 04222030233, R.E.A.
VR-402730, società costituita in Italia con atto in data
10.12.2013.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio so-
no certo,

PREMESSO

- che è qui riunita l'assemblea dei soci della società pre-
detta,

MI RICHIEDE

di presenziare alla stessa e di redigerne il relativo verba-
le in forma pubblica.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio faccio constare
quanto segue.

Assume la presidenza, a norma dell'art. 19 del vigente statu-
to sociale, il costituito sig. Vantini Marco, nella sua qua-
lità di Amministratore Unico, il quale,

CONSTATATO:

- che l'assemblea è stata convocata a mezzo PEC in data
16.12.2020;

- che l'art. 106 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito
in legge 24 aprile 2020, n. 27 prevede che "con l'avviso di
convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le so-
cietà per azioni, le società in accomandita per azioni, le
società a responsabilità limitata, le società cooperative e
le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga al-
le diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto
in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento al-
l'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette
società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga,
anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione

Registrato a VERONA

in data 03/02/2021

N° 3150 Serie IT



Firmato
digitalment
e da
LORENZO
CELLI
C. IT
O.
DISTRETTO
NOTARILE
DI
VERONA:80
007960232

che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio";

- che l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea contiene la possibilità di partecipare alla riunione, in audio-video conferenza, con accesso tramite la piattaforma ZOOM, mediante il link <https://zoom.us/j/93664810246?pwd=Tnlnajg2cTgyUVR0TUZJQTMrN3BCZz09>;

- che è presente, in proprio, l'intero capitale sociale in persona del:

- "COMUNE DI VERONA", con sede in Verona (VR), Piazza Bra n. 1, C.F. e Partita I.V.A. n. 00215150236, qui rappresentato da:

- **BIANCHINI STEFANO**, nato a Verona (VR) il 26 dicembre 1961, domiciliato, per la carica, presso la Sede Municipale in Verona, Piazza Bra n. 1, nella sua qualità di Assessore alle Aziende ed Enti Partecipati, a quanto infra autorizzato in forza della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 17.12.2020, nonché della Delega al voto rilasciata dal Sindaco Federico Sboarina, in data 26.1.2021; entrambe già acquisite dal Presidente agli atti della società;

titolare di n. 493 (quattrocentonovantatré) azioni, del valore di nominali euro 500 ciascuna, pari al 99,30 (novantanove virgola trenta)% del capitale sociale;

- "COMUNE DI GREZZANA", con sede in Grezzana (VR), Via Roma n. 1, C.F. e Partita I.V.A. n. 00405260233, qui rappresentato da:

- **FARLEGGI FRANCESCO**, nato a Verona (VR) il 5 aprile 1964, domiciliato, per la carica, presso la Sede Municipale in Grezzana, Via Roma n. 1, nella sua qualità di Consigliere Comunale, a quanto infra autorizzato in forza della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 21.12.2020, nonché della Delega al voto rilasciata dal Sindaco Albert Arturo, prot. n. 1412/2021 in data 25.1.2021; entrambe già acquisite dal Presidente agli atti della società;

titolare di n. 1 (una) azione, del valore di nominali euro 500, pari allo 0,10% (zero virgola dieci per cento) del capitale sociale;

- "COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO", con sede in San Giovanni Lupatoto (VR), Via Roma n. 18, C.F. e Partita I.V.A. n. 00360350235, qui rappresentato da:

- **MERONI MARIA LUIGIA**, nata a San Giovanni Lupatoto (VR) il 31 marzo 1946, domiciliata, per la carica, presso la Sede Municipale in Via Roma n. 18, nella sua qualità di Assessore con delega alle Società Partecipate, a quanto infra autoriz-

zata in forza della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 30.12.2020, nonché della Delega al voto rilasciata dal Sindaco Avv. Gastaldello Attilio, prot. n. 3557 in data 27.1.2021; entrambe già acquisite dal Presidente agli atti della società;

titolare di n. 2 (due) azioni, del valore di nominali euro 500 ciascuna, pari allo 0,20% (zero virgola venti per cento) del capitale sociale;

- **"COMUNE DI PESCANTINA"**, con sede in Pescantina (VR), Via Madonna n. 49, C.F. e Partita I.V.A. n. 00661770230, qui rappresentato da:

- **MENON ALESSANDRO**, nato a Pescantina (VR) il 29 ottobre 1968, domiciliato, per la carica, presso la Sede Municipale in Pescantina, Via Madonna n. 49, nella sua qualità di Assessore ai Tributi, a quanto infra autorizzato in forza della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 23.12.2020, nonché della Delega al voto rilasciata dal Sindaco Quarella Davide, prot. n. 1844 in data 21.1.2021; entrambe già acquisite dal Presidente agli atti della società;

titolare di n. 1 (una) azione, del valore di nominali euro 500, pari allo 0,10% (zero virgola dieci per cento) del capitale sociale;

- **"COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO"**, con sede in Valeggio sul Mincio (VR), Piazza Carlo Alberto n. 48, C.F. e Partita I.V.A. n. 00346630239, qui rappresentato da:

- **BIGAGNOLI BRUNA**, nata a Valeggio sul Mincio (VR) il 16 aprile 1958, domiciliata, per la carica, presso la Sede Municipale in Valeggio sul Mincio, Piazza Carlo Alberto n. 48, nella sua qualità di Assessore con Delega al Bilancio, a quanto infra autorizzata in forza della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 29.12.2020, nonché della Delega al voto rilasciata dal Sindaco Gardoni Alessandro, in data 5.1.2021; entrambe già acquisite dal Presidente agli atti della società;

titolare di n. 1 (una) azione del valore di nominali euro 500, pari allo 0,10% (zero virgola dieci per cento) del capitale sociale;

- **"COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO"**, con sede in Cortina D'Ampezzo (BL), Corso Italia n. 33, C.F. e Partita I.V.A. n. 00087640256, qui rappresentato da:

- **D'ANCONA GIACOMO**, nato a Milano (MI) il 25 marzo 1964, domiciliato, per la carica, presso la Sede Municipale in Cortina D'Ampezzo (BL), Corso Italia n. 33, nella sua qualità di Segretario Comunale del predetto Comune, a quanto infra autorizzato in forza della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 28.12.2020, nonché della Delega al voto rilasciata dal Sindaco Ghedina Gianpietro, Prot. n. 3324 in data 25.1.2021; entrambe già acquisite dal Presidente agli atti della società;

titolare di n. 2 (due) azioni del valore di nominali euro

500 ciascuna, pari allo 0,20% (zero virgola venti per cento) del capitale sociale;

- che tutti i soci risultano regolarmente iscritti al libro soci;

- che non è prevista dal vigente statuto l'emissione di titoli azionari ed il conseguente deposito degli stessi ai fini della legittimazione all'intervento e voto in assemblea;

- che dell'organo amministrativo è presente, di persona, l'Amministratore Unico in persona di sé medesimo;

- che dell'Organo di Controllo sono audiovideocollegati i sindaci effettivi signori:

- GOZZO FABIANO, nato Villanova Marchesana il 13 aprile 1964;

- GUGLIELMI LUCINA, nata a San Bonifacio (VR) l'1 gennaio 1967;

- assente giustificato il Dr. MURARI CARLO ALBERTO;

- è consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché constatare e proclamare i risultati della votazione;

- è consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti stessi;

VERIFICATA,

pertanto, la regolare costituzione dell'assemblea anche in forma totalitaria, nonché accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, ai sensi dell'art. 2366 co. 4 c.c.,

DICHIARA

- l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Proposta di modifica art. 8, 12, 17 e 22 dello Statuto sociale di adeguamento alle indicazioni fornite da Anac in merito ai requisiti del controllo analogo congiunto;

- Proposta di modifica dell'art. 14 dello Statuto sociale in materia di modalità di svolgimento dell'assemblea;

- Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che l'entrata in vigore del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica" ha comportato, tra l'altro, l'obbligo per le società a controllo pubblico (e quindi anche per quelle *in house*) di adeguare entro il 31/7/2017 i propri Statuti alle disposizioni degli artt. 3, 4, 11 e 16, rafforzando, per quanto concerne gli affidamenti diretti *in house*, gli strumenti del controllo analogo congiunto in capo agli

Enti Soci affidanti;

in sede di approvazione delle modifiche statutarie, con deliberazione n. 18 del 16/3/2017 (su proposta fatta pervenire dall'Amministratore Unico di "So.Lo.Ri. S.p.A." con nota P.G. n. 324330 del 07/11/2016), il Consiglio Comunale di Verona ha ritenuto di recepire l'orientamento giurisprudenziale in tema di controllo analogo congiunto in società pluripartecipate espresso dalla sentenza del TAR Liguria, Sez. II, 08/02/2016, n. 120, secondo cui «ciò che rileva non è [...] la configurabilità di un controllo totale ed assoluto di ciascun ente pubblico sull'intera società, ma che, in forza di idonei strumenti giuridici, ciascun ente sia in grado di assumere il ruolo di dominus nelle decisioni operative rilevanti circa il frammento di gestione relativo al proprio territorio (in tal senso cfr. T.A.R. Lombardia-Brescia, II, 23.9.2013, n. 780)»;

sulla scorta di tale orientamento, è stato quindi riformulato l'art. 8 dello Statuto di "So.Lo.Ri. S.p.A." intitolato "Controllo analogo", nel testo attualmente in vigore;

a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 18/4/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", in conformità all'art. 192 è stato istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*. Al fine di ottenere l'iscrizione nel suddetto elenco, risulta oggi necessario adeguarsi alle indicazioni ricevute da ANAC in riscontro alla domanda di iscrizione, tenendo conto che il predetto Ente recepisce il più recente e restrittivo orientamento giurisprudenziale secondo cui, per potersi ritenere integrato il controllo analogo nelle società pluripartecipate, i soci di minoranza devono poter "incidere fattivamente sulle decisioni strategiche ed importanti riguardanti la persona giuridica controllata nonché sulla nomina dell'organo amministrativo".

A tal fine il Comune di Verona, all'esito di un confronto con il predetto Ente, ha sottoposto all'esame dell'Autorità le modifiche allo Statuto della Società *in house* "So.Lo.Ri. S.p.A." (nello specifico degli artt. 8, 12, 17, 22) di cui si propone l'approvazione, nonché la bozza di Convenzione redatta ai sensi dell'art. 30 TUEL ed approvata da tutte le Amministrazioni partecipanti per l'esercizio del controllo analogo congiunto; convenzione che regola composizione e funzionamento del Comitato di Indirizzo e Controllo, avente funzioni di indirizzo strategico e di garanzia dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti Locali Soci.

Terminata l'illustrazione delle modifiche proposte in tema di controllo analogo congiunto, espone quindi le ulteriori

modifiche proposte in tema di modalità di svolgimento dell'Assemblea, volte a consentire un più agevole funzionamento del predetto organo.

Preso atto delle positive delibere Consiliari dei Comuni partecipanti, propone, dunque, formalmente la modifica degli artt. 8, 12, 17 e 22, e invita, quindi, l'assemblea a deliberare.

Questa, dopo breve discussione, preso atto del parere favorevole dell'Organo di Controllo,

ALL'UNANIMITA' DELIBERA:

1) di modificare l'art. 8 dello statuto sociale come segue:
"Controllo analogo.

Il presente articolo dello Statuto definisce le forme di controllo esercitate complessivamente e singolarmente dagli Enti Locali Soci nei confronti della Società e costituisce riferimento vincolante, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra gli Enti Locali e la Società.

Unitamente ai poteri speciali di autorizzazione assicurati all'assemblea dall'art. 12 del presente Statuto, al Comune di Verona ed a ogni altro ente pubblico socio che affida in via diretta alla società l'erogazione di servizi pubblici locali è riservato un potere di direttiva e di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che si esplica mediante la formulazione all'Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione della società (e all'Assemblea nel caso di decisioni subordinate alla sua autorizzazione) di indirizzi vincolanti sulle questioni operative rilevanti riguardanti i servizi prestati nei rispettivi territori, nonché tramite costanti forme di accertamento sull'amministrazione corrente della società, anche attraverso ispezioni, al fine di verificarne l'esattezza, la regolarità, l'efficienza, l'economicità e la rispondenza rispetto alle indicazioni di conduzione dei servizi affidati fornite ai sensi del presente comma e delle relative convenzioni disciplinanti l'affidamento e la gestione.

Al fine dell'esercizio del controllo analogo congiunto ha istituito il "Comitato di Indirizzo e Controllo", avente funzioni di indirizzo strategico e di garanzia dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti Locali Soci, e disciplinato da un apposita Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Comitato di Indirizzo e Controllo è un Organo Collegiale composto da un Rappresentante designato da ciascun Socio pubblico e nominato dall'Assemblea dei Soci.

Il Comitato di Indirizzo e Controllo ha sede presso la società SO.LO.RI. S.P.A. ed è luogo di confronto fra i Soci, di controllo dei Soci sulla società e di confronto fra i Soci e la società.

In ogni caso, più specifiche modalità e forme di indirizzo e

controllo da parte degli Enti pubblici affidanti potranno essere previste dai contratti di servizio di volta in volta predisposti.

E' facoltà degli enti che affidano in via diretta alla società l'erogazione dei propri servizi pubblici di risolvere anticipatamente e unilateralmente il contratto in difetto di tempestivo adeguamento alle direttive impartite o di dolosa sottrazione alle previste forme di controllo.

Al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo la Società fornirà ogni informazione richiesta da parte degli uffici degli Enti partecipanti.

La Società procederà comunque ad inviare alle Amministrazioni controllanti copia delle convocazioni del Consiglio di Amministrazione contestualmente all'invio agli Amministratori, nonché copia dei verbali del Consiglio stesso.

Nell'esercizio delle proprie attività, la Società, avuto riguardo alle finalità pubbliche ed alla natura pubblica delle funzioni da assolvere, deve attenersi a principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza";

2) di modificare l'art. 12 dello statuto sociale come segue:
"Competenze dell'assemblea ordinaria dei soci.

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto, tenuto conto degli indirizzi e dei pareri vincolati del Comitato di Indirizzo e Controllo previsto dalla Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto, di cui all'art. 8 del presente Statuto.

Essa ha inderogabilmente competenza per:

- approvare il bilancio;
- nominare e revocare gli amministratori,
- nominare i sindaci ed il Presidente del collegio sindacale ed il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- determinare il compenso degli amministratori, dei sindaci, del revisore legale dei conti o società di revisione nel rispetto delle disposizioni di legge e degli indirizzi forniti dagli enti pubblici soci;
- garantire il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, fissati dalle Amministrazioni pubbliche Socie, tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello;
- deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea ordinaria approva altresì l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. Tenuto conto della natura della Società l'assemblea ordinaria approva preventivamente, ferma in ogni caso la responsabilità degli Amministratori per gli

atti compiuti:

- il budget di esercizio;
- i piani degli investimenti;
- i regolamenti per la disciplina dei contratti di fornitura e servizi, per l'assunzione del personale e per le consulenze;
- l'acquisto ed alienazione di partecipazioni, nonché la gestione di partecipazioni e la costituzione di vincoli su partecipazioni;
- le operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione;
- la quotazione della società.

Compete inoltre all'Assemblea la nomina dei componenti del Comitato di Indirizzo e Controllo, di cui all'art. 8 del presente Statuto, e la loro sostituzione in caso di decadenza o di morte, rinuncia o impedimento permanente".

3) di modificare l'art. 14 dello statuto sociale come segue:

"Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata nel Comune ove ha sede la Società.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo in cui si svolgerà l'assemblea, la data e l'ora di convocazione dell'assemblea, le materie all'ordine del giorno e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in alternativa su un quotidiano locale ad ampia diffusione almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione.

Fino a che la Società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purchè sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'assemblea, l'avviso di convocazione dell'assemblea può essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:

- posta elettronica certificata;
- fax con richiesta di avviso di ricezione;
- e-mail con richiesta di avviso di ricezione;
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In parziale deroga ai meccanismi di cui sopra, qualora all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria vi siano l'approvazione dei documenti di cui all'art. 12, comma 4, del presente statuto o del bilancio d'esercizio, nonché per tutte le assemblee straordinarie, l'avviso di convocazione va comunicato ai soci almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con le modalità di cui sopra.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta

giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.2364 ultimo comma c.c..

L'assemblea deve essere altresì convocata senza ritardo quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, i quali devono indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'assemblea si tengano in teleconferenza e videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, e che sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione e sia consentito al soggetto verbalizzante di identificare tutti i partecipanti e circolarizzare correttamente quanto debba essere verbalizzato.";

4) di modificare l'art. 17 dello statuto sociale come segue:

"Determinazione e computo dei quorum dell'assemblea.

Per la regolare costituzione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, nonché per la validità delle relative deliberazioni, sia in prima sia in seconda convocazione, valgono le norme di legge".

5) di modificare l'art. 22 dello statuto sociale come segue:

"Composizione, nomina, sostituzione e incompatibilità dell'organo amministrativo.

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo amministrativo, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, nel rispetto delle indicazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo, di cui all'art. 8 del presente Statuto, e della "Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto" sottoscritta dai Soci.

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o, nel caso la normativa lo consenta, previa autorizzazione dell'assemblea dei soci, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, ivi compreso il Presidente.

Nel caso sia nominato il Consiglio di Amministrazione, l'assemblea dei soci assicura che almeno uno dei componenti rappresenti i soci pubblici di minoranza. Nel caso si scelga la composizione a cinque membri, e il Comune di Verona debba nominare più di un componente, è assicurata la presenza di un rappresentante della minoranza consiliare.

I componenti dell'Organo amministrativo, si tratti di Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione, possono essere anche non soci e sono nominati dall'Assemblea dei soci in ottemperanza anche al disposto della L. 120/2011 e al Regolamento attuativo D.P.R. n. 251/2012, in materia di rappresentanza di genere.

Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri richiamato all'art. 21, comma 2 del presente Statuto l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale Amministratore delegato, dovranno essere in possesso di adeguata esperienza per uno o più periodi complessivamente non inferiori a tre anni mediante esercizio di attività professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici economici o presso imprese del settore finanziario o società di capitali.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina, in ogni caso non superiore a tre esercizi; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. E' fatta salva la causa di decadenza dei rappresentanti del Comune di Verona all'atto dell'insediamento di una nuova amministrazione comunale a seguito di elezioni.

La carica di Amministratore è incompatibile con la qualità di dipendente delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti, di Sindaco, di Consigliere o di Assessore del Comune di Verona o con le analoghe cariche di altri enti pubblici territoriali soci, e in ogni caso soggiace alla normativa nazionale in tema di inconfiribilità e di incompatibilità degli incarichi.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile, salvo autorizzazione dell'Assemblea".

6) di prendere atto dell'avvenuta approvazione e sottoscrizione da parte di tutti i soci partecipanti della Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla "Società Locale di Riscossione S.p.A.", redatta ai sensi dell'art. art. 30 TUEL, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa a me notaio fattane dal costituito;

6) di delegare il costituito Amministratore Unico affinché compia tutto quanto utile o necessario ai fini dell'esecuzione del superiore deliberato.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta essendo le ore dieci e trenta.

A questo punto il costituito Presidente mi consegna il testo di statuto nella sua versione aggiornata che viene da me notaio allegato al presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa a me fattane dal costituito.

Questo verbale, prima delle firme a norma di legge, è stato da me Notaio letto, in Assemblea, al costituito, che lo ha approvato.

Parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, parte scrit-

to a mano da me Notaio su sei fogli, occupa ventuno pagine.
Viene sottoscritto essendo le ore dieci e quarantacinque.
Firmato, anche a margine dei fogli intermedi e sugli allegati:

MARCO VANTINI

LORENZO CELLI (L.S.).

COMUNE DI VERONA	1
RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0028572/2021 del 22/01/2021	
Pascicolo 1.17 n.6/2021	
Firmatario: ALESSANDRO GARDONI, FEDERICO SEGARINA, ATTILIO CASTALDELLI, DAVIDE QUARELLA, GIAMPIETRO GHEDINA, ARTURO ALBERTI	

CONVENZIONE

Per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Società Locale di Riscossione S.p.A (in sigla So.Lo.Ri. S.p.A.)

Allegato "A1"

all'atto con i Numeri

2061 di Repertorio

1363 della Raccolta

tra i Soci della Società

Premessa

Con deliberazione n. 54 del 18 settembre 2013 il Consiglio Comunale di Verona ha approvato la proposta di costituire la Società So.Lo.Ri. S.p.A., ad esclusivo capitale pubblico, che, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, ha per oggetto sociale:

- l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei tributi e di altre entrate, nonché delle attività connesse, complementari, accessorie e ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale;
- la gestione di tutti i servizi inerenti alla riscossione coattiva delle entrate.

So.Lo.Ri. S.p.A. ha sede nel Comune di Verona (art. 2 dello Statuto).

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, le azioni detenute dal Comune di Verona eccedenti il 51% possono essere cedute ad altri soggetti pubblici.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 dello Statuto «L'attività è svolta per oltre l'ottanta per cento del fatturato, o nella diversa misura che sarà di volta in volta stabilita dalla normativa applicabile, in adempimento dei compiti affidati alla società dagli enti pubblici soci, che esercitano su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi alle condizioni e nei termini previsti dalla normativa vigente ratione temporis».

Tale controllo si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività societaria riferita a tutti gli atti di gestione straordinaria e agli aspetti che gli Enti Pubblici Soci ritengono opportuni in ordine alla gestione ordinaria.

Considerato che:

- per la natura non commerciale dell'attività svolta e per la vocazione strettamente territoriale della stessa si ritiene permangano tutti i requisiti e le motivazioni per l'affidamento *in house* per tutti i Comuni Soci dei servizi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie e ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale, nonché la gestione di tutti i servizi inerenti alla riscossione coattiva delle entrate;
- attualmente gli affidamenti *in house* sono disciplinati dagli artt. 5 e 192 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016, nonché dalle Linee Guida ANAC n. 7/2017 relative all'iscrizione nell'Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*;
- in ottemperanza alla normativa sopra richiamata i Soci intendono perseguire un'efficace azione di indirizzo e controllo anche attraverso strumenti che consentano una più estesa e coordinata partecipazione alle decisioni societarie;



Mancanti

- a tal fine, risulta opportuno procedere a ulteriormente dettagliare le disposizioni relative alla regolazione del controllo analogo che i Soci intendono esercitare sulla Società in modo congiunto, mediante una più puntuale definizione, attraverso la stipula di un'apposita Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, delle disposizioni inerenti all'esercizio del medesimo, già contenuto nello Statuto e nei contratti di servizio;

Tutto quanto sopra premesso e richiamato,

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Finalità e Oggetto della Convenzione

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante il "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica" e dall'art. 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il "Codice dei contratti pubblici" e in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto societario, viene stipulata la presente Convenzione tra tutti i Soci per garantire la piena attuazione del controllo analogo congiunto.

2. A tal fine i Soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su So.Lo.Ri. S.p.A., in conformità con il modello organizzativo di società *in house*, demandandolo al "Comitato di Indirizzo e Controllo" di cui al seguente art. 3 (di seguito denominato "Comitato"), secondo le disposizioni a tal proposito dettate dalla presente Convenzione, avente natura pubblicistica.

Articolo 2 – Durata e disciplina della convenzione

1. La durata della presente Convenzione è pari a quella della Società.

2. La presente Convenzione deve essere costantemente allineata con le disposizioni dello Statuto della Società.

3. Per l'acquisizione della qualifica di Socio da parte di nuovi Enti pubblici è necessaria la sottoscrizione della presente Convenzione. All'ingresso di un nuovo Socio nella Società la presente Convenzione non necessita di nuova sottoscrizione da parte degli altri Enti già Soci.

Articolo 3 – Comitato di Indirizzo e Controllo: composizione e durata

1. Il Comitato di Indirizzo e Controllo è organo collegiale; ogni Socio designa un componente individuandolo tra gli Amministratori dell'Ente Socio stesso, in possesso di requisiti di esperienza e competenza adeguati al ruolo e alla responsabilità da assumere. Tutti i membri designati sono nominati dall'Assemblea dei Soci.

2. I membri del Comitato durano in carica quanto l'organo amministrativo della Società e decadono contestualmente allo stesso. Essi sono rieleggibili per un massimo di due mandati.

3. Coloro che durante il mandato non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Comitato, decadono dalla carica di membri del Comitato, e l'Assemblea provvede alla relativa sostituzione nella prima riunione utile, sempre su designazione da parte del Socio che aveva indicato il decaduto. Ugualmente l'Assemblea provvede in caso di morte, rinuncia o impedimento permanente dei membri del Comitato.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono svolte dal componente più anziano del Comitato.

5. Non sono previsti compensi per i componenti del Comitato di Indirizzo e Controllo, in quanto l'attività svolta deve intendersi a titolo onorifico.

Articolo 4 – Funzioni di indirizzo e controllo sulle attività della Società

1. Il Comitato, ferma restando la disciplina che governa il funzionamento delle partecipazioni in materia di amministrazione, esercita funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi societari, in modo da garantire il controllo analogo congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti Locali Soci.

2. Ogni determinazione in merito agli indirizzi e obiettivi, al bilancio, ai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società e tutti gli atti sottoposti a deliberazione assembleare sono approvati previo parere vincolante del Comitato.

3. Il Comitato verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e di lungo periodo della Società, attuando in tal modo il controllo sull'attività della stessa. A tal fine, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministratore trasmette al Comitato la seguente documentazione:

- report, almeno semestrale, relativo allo stato di attuazione del Piano Programma annuale e pluriennale e del budget di esercizio, unitamente all'elenco delle decisioni assunte, con espressa indicazione degli eventuali scostamenti o criticità e delle relative proposte di ripianificazione o superamento;
- proposte concernenti le attività o i progetti che non siano compresi nei Piani Programma;
- lo schema di bilancio di esercizio almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'Assemblea;
- proposte inerenti ad operazioni immobiliari;
- proposte su mutui, avalli, fidejussioni, ipoteche e ogni altra forma di garanzia;
- proposte di modifiche statutarie, proposte di aumento o riduzione del capitale;
- ogni altra questione che l'Amministratore Unico o il Presidente del C.d.A. ritenga di sottoporre.

4. Il Comitato si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione relativa agli argomenti di propria competenza e trasmette il parere conseguente all'Amministratore Unico o al Presidente del C.d.A. Tale documento dovrà rappresentare la scelta condivisa di tutti i Soci, che si intenderà perfezionata anche in caso di mancata manifestazione di volontà (determinandosi un silenzio assenso) da parte di uno o più Soci.



Mano (autografo)

5. Le decisioni che attengono al contratto di servizio di un unico Socio saranno delegate all'autonomia del Socio stesso, salvo che ciò non comporti una modifica degli standard dei contratti di servizio in generale, per la quale si renda necessario l'intervento degli altri Soci.

6. Inoltre, rientrano nelle facoltà e competenze del Comitato di Indirizzo e Controllo:

- la richiesta di ulteriori e specifiche relazioni sulla gestione dei servizi e sull'andamento economico-finanziario della Società;
- l'esercizio di forme di controllo di gestione secondo le modalità stabilite dai regolamenti interni delle Amministrazioni Socie, con particolare riferimento all'implementazione del sistema di contabilità analitica per ogni Ente Pubblico Socio, di cui all'art. 31 dello Statuto della Società;
- la previsione della possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della Società;
- la previsione di controlli ispettivi;
- l'accesso a tutti i documenti contabili e sociali;
- il diritto di proporre la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico o dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Presidente, comunque nel rispetto dello Statuto, nonché di proporre la determinazione del compenso;
- il diritto di proporre la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ivi compreso il Presidente, e il relativo compenso;
- i poteri di direttiva e indirizzo sulla definizione dell'organigramma della Società e sulle sue modifiche, e l'espressione dei relativi pareri vincolanti;
- il diritto di effettuare audizioni degli organi di vertice della Società almeno una volta all'anno.

7. Gli Organi di So.Lo.Ri. S.p.A. sono inoltre obbligati a conformarsi agli indirizzi gestionali impartiti dagli Enti Locali Soci e ad uniformare la propria condotta alle direttive di coordinamento approvate dagli stessi ed espresse in sede di Comitato di Indirizzo e Controllo.

Articolo 5 – Norme per il funzionamento del Comitato di Indirizzo e Controllo

1. Il Comitato è convocato, in occasione della seduta di insediamento, dal rappresentante del Socio che detiene la maggior quota di capitale.

2. Il Comitato elegge nella prima seduta il proprio Presidente con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voto, prevale la decisione del Socio di maggioranza.

3. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei rappresentanti che compongono l'organismo stesso.

4. Le decisioni del Comitato sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale la decisione del Socio di maggioranza. I membri assenti possono però fare pervenire in tempo utile le proprie osservazioni scritte circa gli argomenti posti all'ordine del giorno, di cui il Comitato deve tener conto nelle proprie decisioni.

5. Il Comitato di Indirizzo e Controllo è convocato dal Presidente presso la sede della Società o in altro luogo adeguato, o anche in videoconferenza o modalità similari:

- a) normalmente su richiesta dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, in vista dell'adozione da parte dell'Organo amministrativo di decisioni soggette all'indirizzo strategico del Comitato;
- b) preventivamente ad ogni seduta dell'Assemblea se sono posti all'ordine del giorno della stessa argomenti rientranti nelle competenze del Comitato;
- c) qualora ne sia ravvisata la necessità, su iniziativa del Presidente stesso o su richiesta di almeno tre membri del Comitato.

In ogni caso, il Comitato si riunisce almeno quattro volte all'anno, secondo un calendario annuale definito dal Presidente, per l'esercizio delle proprie competenze rispetto all'Organo amministrativo.

6. Delle riunioni del Comitato è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, in cui sono riportati i pareri, le proposte e gli indirizzi espressi dal Comitato stesso. Le funzioni di segretario verbalizzante e di responsabile della tenuta degli atti e della corrispondenza vengono assegnate alla Segreteria della Società o altro soggetto designato dal Presidente.

7. Il Comitato deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i Soci partecipanti in So.Lo.Ri. SpA, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.

8. Gli indirizzi, le proposte e i pareri da sottoporre all'Assemblea sono illustrati a quest'ultima dal Presidente del Comitato.

9. L'Amministratore Unico o il Presidente del C.d.A. partecipa di norma alle sedute del Comitato.

10. La Società fornisce al Comitato i supporti tecnici, logistici e di personale necessari per l'esercizio delle sue competenze.

Articolo 6 – Registrazione e spese

1. La presente Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972; è, inoltre, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm., a cura e spese della parte richiedente.

Articolo 7 – Sottoscrizione ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore il 01/02/2021.

2. La sottoscrizione del presente atto avverrà ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241 del 1990.



Mancanti



Notaio Lorenzo Celli

STATUTO

"SOCIETA' LOCALE RISCOSSIONE S.P.A."
(in forma abbreviata SO.LO.RI. S.P.A.)
con capitale interamente pubblico

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una Società per azioni denominata "Società Locale di Riscossione S.p.A." (in sigla "So.Lo.Ri. S.p.A.").

ART. 2 - SEDE

La Società ha sede legale nel Comune di Verona.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale nonché la gestione di tutti i servizi inerenti la riscossione coattiva delle entrate.

Essa inoltre, purché in via non prevalente ma strumentale, ai fini della realizzazione dell'oggetto principale, può esercitare qualsiasi attività commerciale e industriale nonché qualsiasi attività finanziaria, mobiliare e immobiliare, purché non nei confronti del pubblico, ivi compresa la prestazione di avalli, di fidejussioni e di ogni altra garanzia anche reale ed anche a favore di terzi.

In via strumentale, previa acquisizione del provvedimento autorizzativo del competente organo degli enti pubblici soci ed approvazione da parte dell'assemblea, può altresì assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, imprese e consorzi di qualsiasi genere aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, fatti salvi i limiti di cui all'art.2361 del Cod. Civ. ed all'art. 4 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, ed esclusa ogni attività di successivo collocamento a terzi ed al pubblico ai sensi della legge 2 gennaio 1991 n. 1 e del D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1991 n. 197. E' comunque

preclusa l'attività di intermediazione per la quale è prevista l'autorizzazione degli Organi di Vigilanza ai sensi delle leggi vigenti, l'attività di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti (salva l'eventuale iscrizione nell'Albo di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1996 n. 108) e qualsiasi esercizio di professione cd. "protetta" ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1815.

L'attività è svolta per oltre l'ottanta per cento del fatturato, o nella diversa misura che sarà di volta in volta stabilita dalla normativa applicabile, in adempimento dei compiti affidati alla società dagli enti pubblici soci, che esercitano su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi alle condizioni e nei termini previsti dalla normativa vigente *ratione temporis*. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita a condizione che la stessa permetta di

conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale svolta.

ART. 4 - DURATA

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

L'eventuale proroga della durata della Società non costituisce causa di recesso per i soci.

ART. 5 - DOMICILIO

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci.

Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.

Il socio deve altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica (anche certificata) con la preferenza di indirizzi a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto.

Qualora la preferenza non sia espressa, tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto dovranno essere effettuate al socio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dal libro soci.

ART. 6 - CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Il capitale sociale è di Euro 500.000 (cinquecentomila) ed è diviso in numero 1.000 (mille) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 500 (cinquecento) ciascuna, che conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni sono nominative, indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.

Considerata la particolare natura della Società è esclusa l'emissione dei titoli azionari e quindi gli atti che trasferiscono o costituiscono diritti reali sulla partecipazione sociale saranno stipulati unicamente mediante atto notarile con conseguente iscrizione nel libro soci a pena di inopponibilità nei confronti della Società. In ogni caso tali atti saranno efficaci nei confronti della Società dal momento della loro iscrizione nel libro soci.

Le partecipazioni della Società possono essere possedute esclusivamente dalle Amministrazioni Pubbliche comprese nell'elenco predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica, individuate ai sensi dell'art.1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n.196, ove tra l'altro sono comprese le regioni e province autonome, le Province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le Aziende sanitarie locali. Le partecipazioni detenute da detti soggetti sono incedibili, se non in favore di altri soggetti aventi analoghe caratteristiche.

La Società è a totale capitale pubblico; possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di Società vincolate per legge e/o per Statuto ad essere a capitale interamente detenuto da enti pubblici.

In applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 2348 codice civile, è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie. Le azioni detenute dal Comune di Verona, eccedenti il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, possono essere cedute a soggetti pubblici a norma di legge e del presente Statuto.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e modi che lo stesso reputi convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che di volta in volta verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 codice civile.

ART. 7 - AZIONI

Il trasferimento delle azioni avviene al valore nominale di euro 500 (cinquecento) ciascuna. Fermo restando quanto sopra, in caso di trasferimento delle azioni a qualunque titolo, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

In particolare, fatto salvo il caso di esperimento di gara ad evidenza pubblica nei casi di legge, il socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie azioni deve prima offrirle in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni da ciascuno di essi possedute, dandone comunicazione all'organo amministrativo, con posta elettronica certificata, il quale ne darà notizia agli interessati, indicando l'acquirente, il prezzo, le condizioni, le modalità ed i termini della cessione.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo di posta elettronica certificata, indirizzata al Consiglio di Amministrazione nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare le azioni offerte in prelazione, al prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente.

Qualora più soci vogliano avvalersi della prelazione, le azioni saranno alienate in proporzione alle rispettive quote di capitale già possedute.

Se invece entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione la prelazione non sia stata esercitata, il socio potrà disporre liberamente delle proprie azioni, purché in conformità alle condizioni comunicate e comunque entro il successivo termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, fermo restando quanto infra disposto in materia di gradimento. Il trasferimento effettuato nell'inosservanza, anche parziale, delle norme di cui sopra è inefficace nei confronti della Società.

La cessione a terzi estranei può essere immediatamente effettuata qualora risulti il consenso scritto di tutti i soci.

Tutto quanto sopra stabilito deve essere applicato anche ai casi di trasferimento dei diritti di opzione sulle azioni della Società di nuova emissione.

ART. 8 - CONTROLLO ANALOGO

Il presente articolo dello Statuto definisce le forme di controllo esercitate complessivamente e singolarmente dagli Enti Locali Soci nei confronti della Società e costituisce riferimento vincolante, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra gli Enti Locali e la Società.

Unitamente ai poteri speciali di autorizzazione assicurati all'assemblea dall'art. 12 del presente Statuto, al Comune di Verona ed a ogni altro ente pubblico socio che affida in via diretta alla società l'erogazione di servizi pubblici locali è riservato un potere di direttiva e di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che si esplica mediante la formulazione all'Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione della società (e all'Assemblea nel caso di decisioni subordinate alla sua autorizzazione) di indirizzi vincolanti sulle questioni operative rilevanti riguardanti i servizi prestati nei rispettivi territori, nonché tramite costanti forme di accertamento sull'amministrazione corrente della società, anche attraverso ispezioni, al fine di verificarne l'esattezza, la regolarità, l'efficienza, l'economicità e la rispondenza rispetto alle indicazioni di conduzione dei servizi affidati fornite ai sensi del presente comma e delle relative convenzioni disciplinanti l'affidamento e la gestione.

Al fine dell'esercizio del controllo analogo congiunto ha istituito il "Comitato di Indirizzo e Controllo", avente funzioni di indirizzo strategico e di garanzia dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti Locali Soci, e disciplinato da un apposita Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Comitato di Indirizzo e Controllo è un Organo Collegiale composto da un Rappresentante designato da ciascun Socio pubblico e nominato dall'Assemblea dei Soci.

Il Comitato di Indirizzo e Controllo ha sede presso la società SO.LO.RI. S.P.A. ed è luogo di confronto fra i Soci, di controllo dei Soci sulla società e di confronto fra i Soci e la società.

In ogni caso, più specifiche modalità e forme di indirizzo e controllo da parte degli Enti pubblici affidanti potranno essere previste dai contratti di servizio di volta in volta predisposti.

E' facoltà degli enti che affidano in via diretta alla società l'erogazione dei propri servizi pubblici di risolvere anticipatamente e unilateralmente il contratto in difetto di

tempestivo adeguamento alle direttive impartite o di dolosa sottrazione alle previste forme di controllo.

Al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo la Società fornirà ogni informazione richiesta da parte degli uffici degli Enti partecipanti.

La Società procederà comunque ad inviare alle Amministrazioni controllanti copia delle convocazioni del Consiglio di Amministrazione contestualmente all'invio agli Amministratori, nonché copia dei verbali del Consiglio stesso.

Nell'esercizio delle proprie attività, la Società, avuto riguardo alle finalità pubbliche ed alla natura pubblica delle funzioni da assolvere, deve attenersi a principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

ART. 9 - FINANZIAMENTI

I soci possono finanziare la Società, fatti salvi i requisiti previsti dalla Legge; a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso.

I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la Società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.

Il rimborso dei finanziamenti è subordinato al rispetto delle disposizioni di legge in materia.

ART. 10 - OBBLIGAZIONI

La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee speciali.

ART. 11 - PATRIMONI DESTINATI

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea Ordinaria secondo le norme del presente Statuto.

ART. 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto, tenuto conto degli indirizzi e dei pareri vincolati del Comitato di Indirizzo e Controllo previsto dalla Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto, di cui all'art. 8 del presente Statuto.

Essa ha inderogabilmente competenza per:

- approvare il bilancio;
- nominare e revocare gli amministratori,
- nominare i sindaci ed il Presidente del collegio sindacale ed il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale

dei conti;

- determinare il compenso degli amministratori, dei sindaci, del revisore legale dei conti o società di revisione nel rispetto delle disposizioni di legge e degli indirizzi forniti dagli enti pubblici soci;
- garantire il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, fissati dalle Amministrazioni pubbliche Socie, tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello;
- deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea ordinaria approva altresì l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. Tenuto conto della natura della Società l'assemblea ordinaria approva preventivamente, ferma in ogni caso la responsabilità degli Amministratori per gli atti compiuti:

- il budget di esercizio;
- i piani degli investimenti;
- i regolamenti per la disciplina dei contratti di fornitura e servizi, per l'assunzione del personale e per le consulenze;
- l'acquisto ed alienazione di partecipazioni, nonché la gestione di partecipazioni e la costituzione di vincoli su partecipazioni;
- le operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione;
- la quotazione della società.

Compete inoltre all'Assemblea la nomina dei componenti del Comitato di Indirizzo e Controllo, di cui all'art. 8 del presente Statuto, e la loro sostituzione in caso di decadenza o di morte, rinuncia o impedimento permanente.

ART. 13 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria le materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

In particolare, sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello Statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori.

ART. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata nel Comune ove ha sede la Società.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo in cui si svolgerà l'assemblea, la data e l'ora di convocazione dell'assemblea, le materie all'ordine del giorno e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere pubblica-

to sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in alternativa su un quotidiano locale ad ampia diffusione almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione.

Fino a che la Società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'assemblea, l'avviso di convocazione dell'assemblea può essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:

- posta elettronica certificata;
- fax con richiesta di avviso di ricezione;
- e-mail con richiesta di avviso di ricezione;
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In parziale deroga ai meccanismi di cui sopra, qualora all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria vi siano l'approvazione dei documenti di cui all'art. 12, comma 4, del presente statuto o del bilancio d'esercizio, nonché per tutte le assemblee straordinarie, l'avviso di convocazione va comunicato ai soci almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con le modalità di cui sopra.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.2364 ultimo comma c.c..

L'assemblea deve essere altresì convocata senza ritardo quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, i quali devono indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'assemblea si tengano in teleconferenza e videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, e che sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione e sia consentito al soggetto verbalizzante di identificare tutti i partecipanti e circolarizzare correttamente quanto debba essere verbalizzato.

ART. 15 - ASSEMBLEA DI SECONDA ED ULTERIORE CONVOCAZIONE - ASSEMBLEA TOTALITARIA

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente, l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'organo amministrativo sia dell'organo di controllo.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

ART. 16 - LEGITTIMAZIONE AD INTERVENIRE E VOTARE ALLE ASSEMBLEE

Per l'intervento in assemblea non è richiesto il preventivo deposito delle azioni in quanto come indicato in precedenza la Società non emette i certificati azionari.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi dell'art. 2372 c.c..

ART. 17 - DETERMINAZIONE E COMPUTO DEI QUORUM DELL'ASSEMBLEA

Per la regolare costituzione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, nonché per la validità delle relative deliberazioni, sia in prima sia in seconda convocazione, valgono le norme di legge.

ART. 18 - RINVIO DELL'ASSEMBLEA

I soci che rappresentino un terzo del capitale sociale intervenuto in assemblea hanno diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 19 - PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA, PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE E VERBALIZZAZIONE

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, nel caso sia nominato un Consiglio di amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto, dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, che viene scelto dal Presidente.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legitti-

mazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente, nel rispetto di quanto previsto dall'eventuale regolamento assembleare, ha il potere di proporre le procedure le quali possono comunque essere modificate con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Il voto segreto non è ammesso; il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

ART. 20 - ASSEMBLEE SPECIALI

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di assemblea straordinaria, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

L'assemblea speciale:

- nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio Presidente, il quale può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della Società;
- approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;
- delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;
- delibera sulle controversie con le società e sulle relative transazioni e rinunce;
- delibera sulle altre materie di interesse comune.

La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa del suo Presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente Statuto con riferimento alla assemblea straordinaria della società. La Società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale. Gli organi deputati all'amministrazione

ed al controllo hanno il diritto di partecipare senza voto all'assemblea speciale.

Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 del codice civile. Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, se l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418 del codice civile.

ART. 21 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Il sistema di amministrazione e controllo adottato prevede, alternativamente, su decisione dei soci, la presenza di un Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione e di un Collegio Sindacale, ed è regolato dalla sezione VI bis, capo V, titolo V del libro V del codice civile. Laddove la normativa lo consenta e nei limiti dalla stessa previsti, l'assemblea dei soci può deliberare l'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016, i componenti degli organi amministrativo e di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ferme restando quanto disposto dall'art. 12 del d.lgs. n. 39/2013 e dall'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012.

E' fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

Vige altresì il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ART. 22 - COMPOSIZIONE, NOMINA, SOSTITUZIONE E INCOMPATIBILITÀ' DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo amministrativo, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, nel rispetto delle indicazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo, di cui all'art. 8 del presente Statuto, e della "Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto" sottoscritta dai Soci.

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o, nel caso la normativa lo consenta, previa autorizzazione dell'assemblea dei soci, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, ivi compreso il Presidente.

Nel caso sia nominato il Consiglio di Amministrazione, l'assemblea dei soci assicura che almeno uno dei componenti rappresenti i soci pubblici di minoranza. Nel caso si scelga la composizione a cinque membri, e il Comune di Verona debba nominare più di un componente, è assicurata la presenza di un rappresentante della minoranza consiliare.

I componenti dell'Organo amministrativo, si tratti di Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione, possono essere anche non soci e sono nominati dall'Assemblea dei soci in ottemperanza anche al disposto della L. 120/2011 e al Regolamento attuativo D.P.R. n. 251/2012, in materia di rappresentanza di genere.

Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamato all'art. 21, comma 2 del presente Statuto l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale Amministratore delegato, dovranno essere in possesso di adeguata esperienza per uno o più periodi complessivamente non inferiori a tre anni mediante esercizio di attività professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici economici o presso imprese del settore finanziario o società di capitali.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina, in ogni caso non superiore a tre esercizi; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. E' fatta salva la causa di decadenza dei rappresentanti del Comune di Verona all'atto dell'insediamento di una nuova amministrazione comunale a seguito di elezioni.

La carica di Amministratore è incompatibile con la qualità di dipendente delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti, di Sindaco, di Consigliere o di Assessore del Comune di Verona o con le analoghe cariche di altri enti pubblici territoriali soci, e in ogni caso soggiace alla normativa nazionale in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile, salvo autorizzazione dell'Assemblea.

ART. 23 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CARICHE SOCIALI

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, è regolato dal presente articolo e dai successivi artt. 24 e 25 dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri il Presidente, ed eventualmente il Vice Presidente con il solo incarico di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché l'uso della firma sociale.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne

fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge proprie attribuzioni ad un Amministratore delegato e ad uno o più dei suoi scelto tra i propri componenti, determinandone i poteri. E' comunque fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato possono cumularsi nella stessa persona.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, quarto comma, del codice civile, nonché le decisioni sui seguenti atti:

- i piani programma annuali e pluriennali e i budget di esercizio;
- la politica generale degli investimenti e dei prezzi;
- le convenzioni e gli accordi con enti locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto della società;
- l'acquisto o la sottoscrizione nonché il trasferimento di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché di aziende o rami aziendali;
- l'acquisto o la vendita di beni immobili e diritti immobiliari;
- l'assunzione di finanziamenti;
- la concessione di garanzie in favore di terzi, con esclusione, peraltro, di quelle in favore di società controllate o collegate;
- l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di diritti di voto relativamente alle partecipazioni della Società in altre società, ogni qualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di impartire direttive agli organi delegati, controllare e avocare a sé tutte le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare le deleghe.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.

ART. 24 - DELEGA DI ATRIBUZIONI

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nei limiti di legge e dell'art. 23 del presente Statuto, deliberare che vengano attribuiti, in via collettiva o individuale, a persone non facenti parte del Consiglio, quali Direttori Genera-

li, dirigenti, dipendenti, poteri inerenti all'amministrazione.

ART. 25 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione su iniziativa del Presidente, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli amministratori o del Collegio Sindacale; in caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente o dal Consigliere delegato a sostituirlo.

La convocazione contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni precedenti la riunione mediante fax, telegramma o posta elettronica spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche senza l'osservanza del termine come sopra stabilito, purché la convocazione avvenga tramite i mezzi indicati, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito qualora, pur in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i componenti in carica gli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I consiglieri astenuti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per le deliberazioni.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché in tal caso sia consentito agli intervenuti partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e sia consentito al soggetto verbalizzante di identificare tutti i partecipanti e percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato.

Verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario, ove nominato.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci ovvero da un notaio costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a trasmettere al Consiglio Comunale di Verona ed agli altri Enti pubblici so-

ci il bilancio d'esercizio approvato ed ogni altro documento richiesto dagli Enti soci e previsto dal presente Statuto.

I componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, nominati dal Comune di Verona, devono inviare entro il 31 dicembre di ogni anno al Sindaco, al Consiglio Comunale ed alla Direzione Aziende Speciali e Partecipate del Comune, una relazione sul proprio operato e sul finanziamento della Società.

ART. 26 - COMPENSI E RIMBORSO SPESE

All'Amministratore Unico o ai componenti del Consiglio di Amministrazione (nel caso di nomina dell'organo collegiale) competono, nei limiti di legge, il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio ed un compenso periodicamente fissato dall'Assemblea ordinaria con deliberazione valida fino a modifica.

L'Assemblea dei soci determina la misura del compenso dell'organo amministrativo nei limiti di legge.

ART. 27 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi.

Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; i restanti membri, se non sono iscritti presso tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. In ottemperanza al disposto della L. 120/2011 e al Regolamento attuativo D.P.R. n. 251/2012, la nomina del Collegio Sindacale è effettuata dall'assemblea dei soci secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga comunque il numero di componenti previsto dalla predetta normativa.

Le cause di ineleggibilità e decadenza, nonché le cause di incompatibilità, la nomina, la cessazione, la sostituzione sono regolati dalle disposizioni di legge.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci; esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sinda-

ci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare ogni documento.

Ai sindaci compete, nei limiti di legge, il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, con le modalità stabilite dall'Assemblea contestualmente alla determinazione del compenso loro spettante per la carica.

ART. 28 - LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro secondo quanto previsto dall'articolo 2409 bis, comma 1, del c.c. ed è regolata dal d.lgs. n. 39 del 2010.

Il compenso del revisore legale dei conti o della società di revisione è determinato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

ART. 29 - DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dall'Organo Amministrativo che ne determina funzioni, compenso, durata e rinnovabilità, nei limiti di legge e degli indirizzi impartiti dagli enti pubblici soci.

L'incarico di Direttore Generale è a tempo determinato e ha una durata non superiore a tre (3) anni, rinnovabili.

Il Direttore Generale oltre agli eventuali requisiti di legge, dovrà essere in possesso di adeguata esperienza per uno o più periodi complessivamente non inferiori a tre anni mediante esercizio di attività professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici economici o presso imprese del settore finanziario o società di capitali.

In materia di revoca o licenziamento del Direttore Generale è competente l'organo amministrativo.

ART. 30 - TRASPARENZA

La società adempie agli obblighi previsti dai d.lgs. n. 33/2013 e n. 175/2016, assicurando il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti.

La società provvede alla trasmissione agli enti pubblici soci dei dati che di volta in volta verranno dagli stessi richiesti per l'adempimento degli obblighi di trasparenza di loro competenza.

La società promuove altresì l'applicazione dei principi di trasparenza di cui all'art. 22, commi 1, lett. b), e 2 del

d.lgs. n. 33/2013 anche nei confronti delle proprie società controllate.

ART. 31 - ESERCIZIO SOCIALE E UTILI

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono attribuiti come segue:

- il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo secondo quanto deliberato dall'assemblea.

Ricorrendone i presupposti, è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi in conformità a quanto disposto dall'articolo 2433-bis del codice civile.

La società adotta un sistema di contabilità analitica per ogni ente pubblico socio affidante, i cui dati consuntivi saranno trasmessi, unitamente al bilancio d'esercizio, a tutti i soci.

ART. 32 - RECESSO

Non costituiscono causa di recesso la proroga del termine della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Il valore di liquidazione delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del Revisore legale dei conti o Società di Revisione, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

ART. 33 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge ovvero per deliberazione dell'assemblea straordinaria.

In tutti i casi di scioglimento, l'organo amministrativo deve eseguire gli adempimenti pubblicitari nei termini di legge.

L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nomina uno o più liquidatori determinandone il numero, le regole di funzionamento del collegio dei liquidatori, se più di uno, anche con rinvio al funzionamento dell'organo amministrativo in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza della società, i criteri in forza dei quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori, il compenso.

Firmato, anche a margine dei fogli intermedi:

MARCO VANTINI

LORENZO CELLI (L.S.).

Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico (art.22 comma 3, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 art. 68 ter, legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto, dott. Lorenzo Celli, notaio in San Giovanni Lupatoto, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Verona, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino all' 8 gennaio 2024, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, redatta su supporto informatico e rilasciata per uso fiscale della parte, è conforme al documento originale analogico ai miei atti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

San Giovanni Lupatoto, Via Cieca Fossa Sagramosa n. 14, 3 febbraio 2021

File firmato digitalmente dal Notaio Lorenzo Celli